

STATUTO

TITOLO PRIMO

Denominazione – Sede – Scopi – Durata

Articolo 1

1. E' costituita l'Associazione provinciale di Prato "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Sezione Provinciale di Prato - ODV", di seguito chiamata Associazione provinciale, quale articolazione territoriale della LILT nazionale.

2. L'Associazione provinciale, dalla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore, farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "ETS".

Articolo 2

1. L'Associazione provinciale ha sede in Prato, Via Giuseppe Catani n. 26/3.

2. Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT.

Articolo 3

1. L'associazione opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo settore. Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio Direttivo Nazionale

		della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.	
		Articolo 4	
		1. L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa, non ha finalità di lucro e	
		persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale	
		della LILT, con le modalità ivi descritte.	
		2. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.	
		3. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le	
		iniziative di cui all'art.2 dello Statuto nazionale della LILT.	
		4. Tali attività, peraltro, sono riconducibili nell'esercizio in interesse generale	
		dettate dall'art.5 del Codice del Terzo settore che vengono svolte dall'Associazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente se-	
		condo la propria natura associativa di cui all'art.1.	
		Attività ricomprese nell'art. 5, comma 1, lett. a), b), c), d), g), h) ed i) e precisamente:	
		a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8	
		novembre 2000, n.ro 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e	
		prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.ro 104, ed alla legge 22 giugno	
		2016, n.ro 112, e successive modificazioni;	
		b) interventi e prestazioni sanitarie;	
		c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei	
		ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.ro 129 del 6	
		giugno 2001, e successive modificazioni;	
		d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28	
		marzo 2003, n.ro 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di	

	interesse sociale con finalità educativa;	
	g) formazione universitaria e post-universitaria;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di inte-	
	resse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di	
	cui al presente articolo.	
	5. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari persegue la rac-	
	colta del supporto pubblico e privato.	
	TITOLO SECONDO	
	Categorie di soci e quota sociale	
	Articolo 5	
	1. L'Associazione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così co-	
	me regolamentate dall'art.3 dello Statuto della LILT:	
	a) soci ordinari	
	b) soci sostenitori	
	c) soci benemeriti	
	d) soci onorari	
	2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e pri-	
	vate, gli enti nonché le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lu-	
	cro, ferma la condizione di cui all'art.32, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.ro	
	117.	
	3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto	
	previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale della LILT.	
	4. L'Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento delibe-	

	rato dal Consiglio Direttivo Provinciale e notificato alla Sede Centrale può con-	
	ferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti	
	per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede centrale.	
	5. L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comu-	
	nicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede	
	centrale.	
	6. I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rappor-	
	to associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato	
	dal Consiglio Direttivo Nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione pro-	
	vinciale di appartenenza.	
	7. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa doman-	
	da di iscrizione al Consiglio Direttivo Provinciale, con le modalità previste al ri-	
	guardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore.	
	Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di	
	accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari e-	
	ventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni	
	legittimamente adottate dagli organi sociali.	
	8. Il Consiglio Direttivo Provinciale entro trenta giorni dalla data dell'istanza,	
	la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la ri-	
	chiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei	
	soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.	
	9. Qualora il Consiglio Direttivo Provinciale si pronunci negativamente, con de-	
	cisione motivata, l'aspirante socio può, entro 30 giorni decorrenti dalla data di	
	comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'As-	
	sociazione per la riforma del provvedimento.	

	Articolo 6	
	1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.	
	2. La qualità di socio è personale e si perde per:	
	a. dimissioni;	
	b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio Direttivo Provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale della LILT;	
	c. indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione;	
	d. previa delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:	
	- indegnità;	
	- atti contrari all'interesse dell'ente.	
	TITOLO TERZO	
	Organi dell'Associazione	
	Articolo 7	
	1. Sono organi dell'Associazione provinciale:	
	a) il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP);	
	b) l'Assemblea dei soci;	
	c) il Presidente provinciale;	
	d) l'Organo di revisione o controllo contabile di cui agli artt.30 e 31 del Codice per il Terzo settore.	
	Articolo 8	
	1. L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:	
	a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale e dell'organo	

	mata a deliberare l'Assemblea dei soci.	
	4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di revisione o controllo contabile oppure da almeno il 5% (cinque per cento) dei soci.	
	5. Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro quindici (15) giorni, vi provvede l'organo di revisione o controllo contabile stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.	
	Articolo 10	
	1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.	
	2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo Provinciale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.	
	3. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.	
	Articolo 11	
	1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.	
	2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.	
	3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.	
	4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario, apposito	

	verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.	
	Articolo 12	
	1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.	
	2. Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.	
	3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.	
	Articolo 13	
	1. I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei soci.	
	2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal Consiglio Direttivo Provinciale, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente regolamento.	
	3. Le elezioni sono indette dal Consiglio Direttivo Provinciale uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato.	
	4. E' data facoltà presentare una o più liste elettorali.	
	5. L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.	
	6. In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni del Consiglio Diretti-	

	vo Provinciale LILT vengono indette dalla Sede Centrale che ne stabilirà tempi e modalità.	
	Articolo 14	
	1. L'Associazione provinciale è amministrata dal Consiglio Direttivo Provinciale - il cui Presidente è il rappresentante legale - composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il Consiglio Direttivo Provinciale uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art.13 comma 2, il numero dei membri del consesso.	
	2. Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo Provinciale i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi alla data delle elezioni.	
	3. I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per 2 (due) mandati.	
	4. Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Sezione per almeno due mandati.	
	Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali.	
	5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del Consiglio Direttivo Provinciale.	
	Articolo 15	
	1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato in seduta ordinaria almeno	

	due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provin-	
	ciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto	
	da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici ar-	
	gomenti.	
	2. Il Consiglio Direttivo Provinciale è validamente costituito quando è presente	
	la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.	
	3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quan-	
	do i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente pro-	
	vinciale.	
	4. Il Consiglio Direttivo Provinciale è presieduto dal presidente ed in caso di	
	sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.	
	5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il Consiglio Direttivo Pro-	
	vinciale è presieduto dal consigliere più anziano di età.	
	6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale,	
	numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale	
	e dal Segretario.	
	Articolo 16	
	1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente e, in caso di sua	
	assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, con-	
	tenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per po-	
	sta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avve-	
	nuta ricevuta (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stes-	
	so almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.	
	2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo	
	di posta elettronica.	

	3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.	
	Articolo 17	
	1. Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il Consiglio Direttivo Provinciale provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato dalla lista elettorale vincente.	
	2. Se la maggioranza dei componenti eletti del Consiglio Direttivo Provinciale cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.	
	Articolo 18	
	1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.	
	2. A tal fine, il Consiglio Direttivo Provinciale:	
	a) attua le finalità istituzionali, adeguandosi agli atti d'indirizzo del Consiglio Direttivo Nazionale della LILT riguardo le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi ed all'iscrizione dei soci;	
	b) assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal Consiglio Direttivo Nazionale nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art. 2 dello statuto nazionale;	
	c) redige annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, previo parere dell'Orango di Controllo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	d) adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT;	
	e) elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto.	

	3. Il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può delegare a	
	uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti indivi-	
	duati con propria deliberazione.	
	4. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro	
	trenta giorni dalla notizia della loro elezione, debbono richiederne l'iscrizione	
	nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art.26	
	comma 6 del citato Codice del Terzo settore.	
	5. Il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, della figura	
	del Segretario dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Ente pre-	
	posto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di se-	
	gretario del Consiglio Direttivo Provinciale, per l'esecuzione degli atti delibera-	
	tivi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal presidente.	
	6. Al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione	
	degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro	
	eventualmente posti in essere dal Consiglio Direttivo Provinciale.	
	7. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto	
	associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio ap-	
	provato dal Consiglio Direttivo Provinciale e dall'Organo di Controllo entro il	
	28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il pro-	
	gramma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente per la relativa	
	valutazione rispetto alle indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, alla coe-	
	renza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con con-	
	seguente presa d'atto.	
	Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate,	
	pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale	

	contestazione.	
	In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per	
	il Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale	
	secondo le forme modalità previste e in relazione alla capacità economica e	
	contabile del conto stesso.	
	8. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere deci-	
	sioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte	
	dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi	
	entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto.	
	Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'eserci-	
	zio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori a	
	Euro 10.000,00 (Euro diecimila e zero centesimi).	
	Articolo 19	
	1. L'Associazione è dotata dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art.	
	2399 del Codice civile.	
	L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art.30 comma 5 del richiamato	
	Codice del Terzo settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del Codi-	
	ce civile.	
	All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un revisore legale i-	
	scritto nell'apposito registro, si affida, ricorrendone l'obbligo di legge, anche	
	l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione, svolgendo compiti e fun-	
	zioni di cui al richiamato art. 30 del Codice per il Terzo settore.	
	2. L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo Provin-	
	ciale.	
	Articolo 20	

	1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale – in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT – e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del Consiglio Direttivo Nazionale. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.	
	Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore Regionale può rappresentare al Consiglio Direttivo Nazionale richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento.	
	Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali.	
	Richieste di finanziamento al Consiglio Direttivo Nazionale possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.	
	2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.	
	3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.	
	4. Con atto di indirizzo adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale sono discipli-	

	nate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.	
	TITOLO QUARTO	
	Patrimonio – Gestione finanziaria	
	Articolo 21	
	1. L'Associazione provinciale provvede agli scopi statutari:	
	a) con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare	
	per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;	
	b) con le quote associative versate dai soci;	
	c) con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede	
	Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;	
	d) con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari,	
	nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali.	
	Articolo 22	
	1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.	
	2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio	
	con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il	
	bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di revisione contabile e di controllo.	
	L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro unico nazionale per il Terzo settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall'art.14 del Codice per il Terzo settore.	

	Articolo 23	
	1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.	
	2. Versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale.	
	3. Atteso che il Consiglio Direttivo Nazionale della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede centrale.	
	TITOLO QUINTO	
	Decadenza degli organi sezionali	
	Articolo 24	
	1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.	
	2. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente del terzo settore, previa indicazione del Consiglio Direttivo	

	Nazionale e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Set-	
	tore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.	
	TITOLO SESTO	
	Norme sulla trasparenza, transitorie e finali	
	Articolo 25	
	1. Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel segno del-	
	la massima trasparenza.	
	2. L'Associazione provinciale è tenuta presso la sede amministrativa a tenere	
	aggiornato l'Albo nel quale affiggere gli avvisi della vita associativa.	
	3. L'Associazione provinciale pubblica il bilancio sociale sul proprio sito inter-	
	net e sul Registro unico per il Terzo settore.	
	4. L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumen-	
	ti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi	
	associativi, ai dirigenti, e agli associati dell'Associazione provinciale.	
	Articolo 26	
	1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione pro-	
	vinciale.	
	2. La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione provinciale. Qualo-	
	ra non vi sia dubbio alcuno sulla identità del socio, la legittimazione del socio	
	richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso	
	essa è accolta senza ulteriori formalità.	
	3. Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro	
	giorno e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formalizzata.	
	4. In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al Con-	
	siglio Direttivo Provinciale e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chieden-	

do un pronunciamento al riguardo.

5. Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del Consiglio Di-
rettivo Provinciale, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea
provinciale e, per conoscenza, alla Sede centrale.

6. Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.
--

Articolo 27

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LILT ed al Codice per il Terzo settore.
--

FIRMATO: BENELLI ROBERTO

FIRMATO: Dott. FRANCESCO GIAMBATTISTA NARDONE Notaio.

**Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art.22, d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, art.68 ter, legge 16 febbraio 1913, n.89)**

Certifico io sottoscritto, dott. Francesco Giambattista NARDONE, notaio in Prato, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 22 settembre 2020, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero cinquanta (50) pagine su numero cinquanta (50) fogli e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico ed ai suoi allegati nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Prato, Via Francesco Ferrucci n.ro 33, venti dicembre duemiladiciannove.

(20 DICEMBRE 2019)

File firmato digitalmente dal Notaio Francesco Giambattista NARDONE